



Città di Ginosa

Provincia di Taranto

www.comune.ginosa.ta.it

**UFFICIO DEL SINDACO
DEL COMUNE DI GINOSA (TA)**

Indirizzo: Piazza Marconi | 74013 | Ginosa(Ta)

Ufficio: +39 0998290236

Fax: +39 0998244001

Mail: sindaco@comune.ginosa.ta.it

Pec: sindaco.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it

ORDINANZA n. 43 del 05/06 2020

**Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORGANIZZAZIONE
SERVIZI COMUNALI SINO ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2020.**

IL SINDACO

Avute presenti: la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità' del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come un'emergenza di sanità' pubblica di rilevanza internazionale, la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività' e gravità' raggiunti a livello globale;

Richiamate le proprie precedenti ordinanze n. 23 del 23/3/2020, n. 25 del 6/4/2020, n. 30 del 14/04/2020, n. 35 del 8/5/2020, contenenti le disposizioni organizzative da osservarsi per l'erogazione dei servizi comunali durante la emergenza epidemiologia da Covid-19 e da ultimo la n. 38 del 18/05/2020 "ORGANIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI A FRONTE DELLA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ULTERIORI PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI SINO ALLA DATA DEL 31 MAGGIO";

Richiamati altresì:

- il combinato disposto dell'art. 1 e dell'art. 2 del D.L. n.19/2020, ai sensi del quale, con appositi DPCM, vengono individuate le misure per contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus;
- la L. 24/4/2020 n. 27 relativa alla "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.”, e in particolare:

1. l'art. 87, secondo cui fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile e' la modalita' ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle PA;
2. l'art. 39, recante disposizioni in materia di lavoro agile fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica per i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilita';
3. l'art. 103, recante la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza;
4. l'art. 104, recante la proroga della validità dei documenti di riconoscimento;
5. l'art. 107, recante il differimento di termini amministrativo-contabili;
6. l'art. 113, recante il rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti;

- la Direttiva 4 maggio 2020, n. 3 "Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni" emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro Funzione Pubblica sulle modalità di applicazione dello smart working nel pubblico impiego, per la cd. Fase 2 e preso atto che:

- la disciplina applicabile ai continua a rimanere quella contenuta nell'art. 87 che, tuttavia, deve essere letta alla luce delle misure di ampliamento del novero delle attività economiche non più soggette a sospensione;
- le PA, nelle fasi di riapertura dei settori e delle attività economiche, ridefiniscono le proprie modalità organizzative e gestionali nel rispetto delle esigenze di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

- il D.L. n. 33 del 16/05/2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19, nel periodo che va dal 18 maggio al 31 luglio 2020, che prevede la graduale ripresa della circolazione sul territorio e delle attività interdette e/o limitate con i precedenti provvedimenti normativi, ribadendo il divieto di assembramento nei luoghi pubblici e aperti al pubblico e la facoltà del Sindaco di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

- il DPCM 17 maggio 2020 e in particolare l'art. 2 "Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali" e l'art. 3 "Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale";

Visto altresì Il D. L. n. 34 del 19/05/2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare, con riferimento all'organizzazione dell'attività della Pubblica Amministrazione, 87

- a. l'art. 90 c. 4, che disciplina l'applicazione del “lavoro agile” confermando “quanto previsto dall'articolo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per i datori di lavoro pubblici”;
- b. l'art. 263 secondo cui al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, le pubbliche amministrazioni dispongono misure organizzative atte a soddisfare l'esigenza della progressiva riapertura degli uffici in ragione della ripresa delle attività produttive e degli spostamenti dei cittadini sul territorio, attraverso
 - ü La flessibilità dell'orario di lavoro, con riarticolazione giornaliera e settimanale
 - ü modalità di interlocuzione programmata
 - ü soluzioni digitali per garantire l'accesso dell'utenza non in presenza

Considerato che la progressiva ripresa delle attività e degli spostamenti delle persone sul territorio nazionale rendono ancor più necessario attuare puntuali misure di prevenzione e contenimento, per garantire la salute delle persone che accedono agli uffici pubblici;

Ricordato che secondo le previsioni della Direttiva, si rende necessario definire modalità di funzionamento degli uffici improntate alla flessibilità, tali da assicurare che il supporto alla progressiva ripresa delle attività sia adeguato e costante, tale da assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti e ritenuto di confermare in via generale i contenuti della richiamata ordinanza n. 38, fino al 30 giugno 2020 e comunque fino al nuovo termine definito con provvedimento nazionale, successivo al DPCM 17/05/2020;

Richiamato il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare una ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'artt. 50 “Competenze del sindaco e del presidente della provincia”;

ORDINA

Ai Responsabili dei Settori

A) di organizzare l'attività degli uffici affinché sino al prossimo 30 giugno 2020 sia previsto il ricevimento degli utenti, esclusivamente previo appuntamento o su prenotazione, nei seguenti **orari di apertura al pubblico**

U.R.P.

Servizi Demografici

Protocollo

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì dalle ore h 10.00 alle h 12,30

Uffici Servizio Economico Finanziari e Personale,

Servizio Affari Generali (Istruzione, Segreteria etc)

Area Tecnica

Uffici Servizi Sociali/Ambito

Uffici Ambiente/Cimitero

Martedì e Giovedì dalle h 10.00 alle h 12,30

B) di garantire il predetto ricevimento del pubblico con la dotazione minima di personale e, ove sia possibile, con la rotazione degli addetti.

C) di autorizzare il lavoro agile nei casi in cui risulti possibile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, nella forma semplificata disposta dall'art. 87 del D.L. n. 18/2020, per i servizi ritenuti assolvibili a distanza e che non richiedano la presenza fisica in ufficio, in relazione alla ripresa delle attività disposta con i provvedimenti statali o regionali,

D) di promuovere il disbrigo delle pratiche online e la richiesta di informazioni mediante telefono o posta elettronica

E) di individuare ogni misura utile alla dematerializzazione dei procedimenti

F) di promuovere il contatto con gli utenti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche;

G) di riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra gli utenti in attesa.

H) in via generale, di osservare le specifiche misure contenute nel Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, elaborato dal Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione del Comune di Ginosa secondo il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020.

ORDINA ALTRESI'

l'orario di lavoro del personale è limitato alla sola fascia oraria mattutina, da prestarsi il lunedì dalle h 7,00 alle ore 14,20, e dal martedì al venerdì dalle h 7,00 alle ore 14,10, con flessibilità di ½ ora in entrata, da recuperare in uscita nella medesima giornata.

DISPONE

Il presente provvedimento:

- ü ha decorrenza dalla data odierna e scadenza il giorno 30 giugno 2020, salvo proroga fino al nuovo termine definito con provvedimento nazionale, successivo al DPCM 17/05/2020.
- ü è pubblicato all'albo pretorio
- ü è comunicato al Ufficio Territoriale del Governo
- ü viene trasmesso ai Responsabili di Settore per l'esecuzione
- ü viene trasmesso alla Rappresentanza Unitaria Sindacale

AVVERTE

Contro la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse, può presentare ricorso al Tar, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.


IL SINDACO
VITO PARISI
